



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 8/23

Dec. n. 7/23

Il giorno 26 maggio 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 18 maggio 2023, nei confronti di:

BUCCI Claudio, nato omissis e residente omissis, tesserato 2023 con il M.C. "DUCALE A.S.D" con tessera n. 23020382;

assistito dall'avv. Ramona Reverberi, con elezione di domicilio presso lo studio legale sito in Parma alla via Borgo Merulo n° 1,

incolpato di:

"Violazione degli artt. 1, 10 ed 11.1 del Regolamento di Giustizia, aggravata ex art. 43 lettera d) del medesimo regolamento."

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 18 maggio 2023 dalla Procura Federale che di seguito si riporta:

« Violazione degli artt. 1, 10 ed 11.1 del Regolamento di Giustizia, aggravata ex art. 43 lettera d) del medesimo regolamento.

Sommatoria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della segnalazione

Con esposto inviato via pec nel pomeriggio del 17 maggio 2023 il sig. G. G., quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M.A., rappresentava che quest'ultimo in data 10 maggio si era recato presso l'autodromo del Mugello dove avrebbe dovuto disputare le prove (sia libere che ufficiali) del round 2 del CIV, al quale era iscritto nella categoria Premoto 3 con il team BUCCI Moto.

Il successivo 11 maggio il titolare del team, BUCCI Claudio, dapprima per le vie brevi e successivamente con mail delle ore 16,17, aveva comunicato al M.G. che si sarebbe avvalso della clausola contenuta nel contratto con conseguente risoluzione dell'accordo di prestazione sportiva. A seguito di ciò il pilota non prendeva parte né alle prove (sia libere che ufficiali) né tantomeno disputava la gara.

Nella giornata di domenica 14 maggio i G. (padre e figlio) si recavano presso la box verifiche per restituire il trasponder apprendendo che il BUCCI Claudio aveva chiesto ed ottenuto di punzonare un secondo motore per la moto n° 47 della Premoto 3 (quella appunto destinata a M.), circostanza spiegabile solo alla luce delle vigenti prescrizioni regolamentari secondo le quali la punzonatura irregolare di un motore può comportare per il pilota la partenza dalla pit lane nella gara successiva (art. 1.61 lettera f) del Regolamento Tecnico Generale di Sicurezza): e che si sia trattato di una punzonatura irregolare è ampiamente dimostrato dal successivo n° 3 (relazione del CT DI CARLO).

Le ipotesi di illecito disciplinare a carico del BUCCI contenute nella pec del sig. G. G. sono state oggetto - da parte del Procuratore federale - di un'attività di riscontro sia documentale che testimoniale che le ha confermate integralmente, addirittura evidenziando un ulteriore segmento di condotta anch'esso rilevante!

In particolare nelle ore successive alla ricezione dell'esposto sono state acquisite:

- 1) Dal G. la citata mail dell'11 maggio 2023 ore 16,17 inviata dal BUCCI al pilota, con la quale gli comunicava di intendere risolto l'accordo di prestazione sportiva;*
- 2) Dal Commissario tecnico Michelangelo MARGARITELLI il "rapporto sigillatura motore" del 14 maggio 2023 ore 15,05 relativo alla punzonatura di "nuovo motore" per la moto di M. G. (n° 47 della Premoto 3).*
- 3) Dal primo Commissario tecnico del CIV, Antonio DI CARLO, una relazione sui fatti che rappresenta la prova certa della responsabilità del BUCCI Claudio, titolare del Team Bucci Moto: costui, infatti, nella suddetta qualità intorno alle ore 14,45 di domenica 14 maggio 2023 si è personalmente recato nel box delle verifiche tecniche richiedendo la sigillatura di "un secondo motore classe Premoto 3 a nome del pilota G. M." (ormai ex pilota del suo team!), operazione effettuata dal CT BARBARITO alle ore 15,05 (come risulta dal "rapporto" citato al punto 2 che precede). Dalle successive verifiche operate sul numero seriale del motore che il BUCCI aveva fatto punzonare come "secondo motore" del G. (circostanza già questa inspiegabile laddove si pensi che veniva richiesta per una moto di un ex pilota che non era entrata in pista nemmeno per un istante...) è emerso che **"il numero seriale Yamaha era lo stesso del primo motore punzonato a nome dello stesso pilota"!!!!** Poiché il CT BARBARITO non aveva trovato alcun sigillo e/o sticker sul motore del quale veniva richiesta la sigillatura ecco che appare pienamente riscontrata l'ipotesi dei CCTT – riportata nella relazione DI CARLO – secondo i quali **"il Team Bucci abbia volontariamente rimosso il sigillo e lo sticker della prima punzonatura per conteggiare lo stesso motore due volte a nome dello stesso pilota":** circostanza questa che ne avrebbe determinato la certa penalizzazione alla partenza della gara successiva!*

Qualificazione della condotta del BUCCI

Indubbia è la violazione del generale obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all'art. 1.2 RdG, così come la ravvisabilità – nella condotta del BUCCI Claudio – degli estremi sia della frode sportiva di cui all'art. 10 RdG (commessa attraverso la falsa dichiarazione resa ai CCTT che trattavasi di un secondo motore) che dell'illecito sportivo previsto nell'art. 11 RdG (la rimozione dolosa dell'originario sigillo finalizzata a farne apporre un altro sullo stesso

motore, circostanza che avrebbe certamente determinato l'alterazione del risultato della gara successiva. Pacifica è inoltre la contestata aggravante dei motivi abietti o futili (art. 43 lettera d) avendo il BUCCI agito al solo scopo di danneggiare la futura carriera sportiva di un pilota tredicenne, agendo con dolosa preordinazione come dimostrato dallo svolgimento temporale degli eventi.».

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, l'esposto del sig. G. G., esercente la responsabilità genitoriale sul pilota minorenni G. M. A., pervenuto via pec il 17 maggio u.s., nonché tutti gli ulteriori atti e le plurime acquisizioni documentali operate nella medesima giornata;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 24 maggio 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto tramite l'avv. Ramona REVERBERI ad inoltrare in data 24.5.2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Introduzione.

La responsabilità dell'incolpato risulta acclarata dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti al fascicolo processuale.

Invero, la lettura del predetto incartamento attesta, senza dubbio, quanto sottolineato dalla Procura in ordine alla condotta assunta dal BUCCI, che ha posto in essere una reiterata violazione degli obblighi e dei doveri su di lui incombenti quale tesserato, nonché quale titolare di team sportivo operante a livello agonistico nell'ambito del C.I.V.. Va, sul punto, precisato che i citati atti ufficiali, come è noto, sono dotati di fede privilegiata, poiché provenienti da soggetti

fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

II. La vicenda.

L'inculpazione del signor Claudio BUCCI origina dalla comunicazione del 17 maggio 2023 pervenuta dal signor G. G., in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M. Alberto, il quale, dopo aver elencato la cronologia degli eventi relativi alla mancata partecipazione del figlio al round 2 del C.I.V., nella categoria "Premoto 3", in programma presso l'autodromo del Mugello per il weekend del 10-12 maggio 2023, ha chiesto la valutazione della condotta posta in essere dal BUCCI, quale titolare del team "Bucci Moto", con cui il piccolo pilota gareggiava, in relazione alle norme del R.d.G..

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale a seguito della predetta comunicazione, sono emersi, poi, ulteriori significativi elementi a carico del BUCCI, tali da condurre alla segnalazione della condotta di quest'ultimo allo scrivente GSN. In particolare, secondo la ricostruzione operata dal signor G., padre del pilota M. G., il BUCCI - a seguito della risoluzione del contratto già intercorrente con il medesimo - avrebbe intrapreso una serie di azioni finalizzate ad escludere il giovane pilota dalla partecipazione alle gare successive del Campionato, soprattutto dopo che lo stesso aveva avanzato richiesta al competente Ufficio Federale di avvalersi della facoltà di potervi, comunque, partecipare pur senza l'abbinamento ad un team, secondo le previsioni regolamentari.

III. Le prove raccolte del Procuratore Federale ed acquisite agli atti.

Le valutazioni appena svolte preludono alla considerazione della gravità dei comportamenti su riportati ed addebitati all'incolpato, e che, per i motivi che appresso saranno illustrati, ha convinto questo Giudice a ritenere sussistente la responsabilità dell' incolpato medesimo, Claudio BUCCI.

Invero, gli esiti dell'istruttoria in ordine agli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti al presente processo, hanno consentito di accertare, come anticipato, che costui (il BUCCI) si è effettivamente reso responsabile delle diverse condotte lui contestate nel capo di incolpazione. Che le predette condotte, ivi descritte in maniera oltremodo analitica, siano a lui effettivamente riconducibili è desumibile, appunto, dalla documentazione risultante dalle accurate indagini svolte dalla Procura Federale, i cui esiti provano, in modo inconfutabile, la colpevolezza dell'incolpato BUCCI, secondo quanto dedotto nella stessa segnalazione ex art. 76.1 R.d.G..

È, infatti, pienamente condivisibile quanto dedotto dal medesimo Procuratore Federale al punto n. 3 della citata segnalazione in merito alla certezza della responsabilità dell'odierno incolpato ed in riferimento al contenuto della relazione del primo Commissario Tecnico del C.I.V., Antonio Di CARLO, secondo cui il BUCCI, nella spiegata qualità di team manager,

«intorno alle ore 14,45 di domenica 14 maggio 2023 si è personalmente recato nel box delle verifiche tecniche richiedendo la sigillatura di “un secondo motore classe Premoto 3 a nome del pilota G. M.” (ormai ex pilota del suo team!), operazione effettuata dal CT BARBARITO alle ore 15,05 (come risulta dal “rapporto” citato al punto 2 che precede). Dalle successive verifiche operate sul numero seriale del motore che il BUCCI aveva fatto punzonare come “secondo motore” del G. (...) è emerso che “il numero seriale Yamaha era lo stesso del primo motore punzonato a nome dello stesso pilota” Poiché il CT BARBARITO non aveva trovato alcun sigillo e/o sticker sul motore del quale veniva richiesta la sigillatura ecco che appare pienamente riscontrata l'ipotesi dei CCTT - riportata nella relazione DI CARLO - secondo i quali “il Team Bucci abbia volontariamente rimosso il sigillo e lo sticker della prima punzonatura per conteggiare lo stesso motore due volte a nome dello stesso pilota”: circostanza questa che ne avrebbe determinato la certa penalizzazione alla partenza della gara successiva!».

IV. La difesa dell'incolpato.

L'incolpato Claudio BUCCI ha incentrato la propria difesa, in particolar modo, su due elementi: a) – le asserzioni relative alle vicende contrattuali intervenute con i genitori del piccolo pilota M. G.; b) – la presunta liceità della seconda punzonatura del motore della classe Premoto 3 a nome del predetto pilota, quale atto dovuto, a suo dire, a seguito dei report di gara esitati dopo la precedente manifestazione di Misano cui il M. G. aveva partecipato. Orbene, le difese predisposte dall'incolpato non appaiono convincenti ed, infatti, non sono idonee a scalfire il granitico quadro probatorio a carico dell'incolpato.

Innanzitutto, esse ricevono plurime smentite sia sotto il profilo documentale che dal punto di vista cronologico, che possono così evidenziarsi:

IV.I La rimozione del sigillo che la difesa assume sarebbe avvenuta ben prima della gara del Mugello (e precisamente dopo quella di Misano) avrebbe dovuto giocoforza comportarne la richiesta di risigillatura prima dell'inizio delle prove ufficiali al Mugello (in programma per venerdì 12 maggio), mentre la stessa è stata formulata solo nel pomeriggio di domenica 14 maggio 2023, ossia, prima della seconda gara di Premoto 3, alla quale il pilota n° 47 M. G. non avrebbe in nessun caso potuto partecipare, non avendo disputato le prove ufficiali.

IV.II. Risibile appare, inoltre, l'affermazione secondo cui la "seconda punzonatura" sarebbe stata richiesta in previsione della gara di Vallelunga: posto che tale gara è a calendario per il 17/18 giugno p.v. (e che anche in questo caso il giovedì pregara sono previste prove libere senza obbligo di sigillatura dei motori) risulta incoerente far sigillare un motore oltre un mese prima della prossima gara, precludendo, così, ai meccanici qualunque possibilità di smontaggio dello stesso, sia *medio tempore*, che durante le prove libere. Se le cose fossero andate realmente come il BUCCI ha affermato, il G. non avrebbe avuto nessun motivo di presentare l'esposto datato 17.5.2023 sulla condotta del predetto team manager, visto che il proprio figlio il figlio avrebbe, poi, dovuto correre con il team di costui a Vallelunga il 17/18 giugno.

IV.III. Oltre a ciò, nel “rapporto sigillatura motore” e nella relazione a firma del primo Commissario Tecnico Antonio DI CARLO i Commissari di Gara danno atto che il motore è stato dichiarato dal BUCCI (“*venuto personalmente all’interno del box verifiche tecniche*”) come “*nuovo motore*” o “*secondo motore*”.

IV.IV. Nessuna rilevanza – ai fini che ci occupano – può, poi, avere l’asserita circostanza che il team BUCCI disponesse di solo 4 motori per 4 piloti, atteso che è pacifico che il BUCCI abbia fatto risigillare lo stesso motore usato dal G. a Misano e non adoperato al Mugello: non potendo riferire di una fantomatica rottura di una moto mai scesa sulla pista toscana, è ovvio che ha sostenuto falsamente trattarsi di un “secondo motore”. Né il report tecnico prodotto (non avente data certa e, quindi, inutilizzabile) dimostra alcunché, dal momento che a Misano la moto n° 47 non aveva accusato alcuna rottura.

IV.V. Infine, il contenuto della mail inviata dal BUCCI al G. alle 16,17 dell’11 maggio è inequivocabilmente una sorta di “ultimatum”, alla luce delle questioni relative alle vicende del contratto intercorrente tra le parti, ovverosia: il team non affida la moto al pilota e quest’ultimo non disputa le prove e la gara.

Di conseguenza, l’impianto difensivo del BUCCI, così come dallo stesso articolato, non coglie nel segno: l’incolpato, pur avendo fornito una versione diametralmente opposta in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal Procuratore Federale, non è stato in grado di comprovare quanto da lui stesso asserito. Egli, invero, si è soltanto limitato ad una confutazione delle modalità delle condotte addebitategli, comunque, non negando di averle commesse, dichiarando, anzi, di averlo fatto per salvaguardare l’incolumità del pilota, dopo averne parlato coi genitori, nonostante egli stesso avesse già deciso che il G. non avrebbe disputato la gara successiva.

V. La responsabilità dell'incolpato.

Ciò posto, questo Giudice ritiene l'incolpato Claudio BUCCI, responsabile degli illeciti lui contestati in questa sede, così come sin qui prospettato, atteso che, alla stregua di quanto già rilevato dalla Procura Federale risulta indubbia

«la violazione del generale obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all'art. 1.2 RdG, così come la ravvisabilità - nella condotta del BUCCI Claudio - degli estremi sia della frode sportiva di cui all'art. 10 RdG (commessa attraverso la falsa dichiarazione resa ai CCTT che trattavasi di un secondo motore) che dell'illecito sportivo previsto nell'art. 11 RdG (la rimozione dolosa dell'originario sigillo finalizzata a farne apporre un altro sullo stesso motore, circostanza che avrebbe certamente determinato l'alterazione del risultato della gara successiva. Pacifica è inoltre la contestata aggravante dei motivi abietti o futili (art. 43 lettera d) avendo il BUCCI agito al solo scopo di danneggiare la futura carriera sportiva di un pilota tredicenne, agendo con dolosa preordinazione come dimostrato dallo svolgimento temporale degli eventi.»

VI. Il trattamento sanzionatorio.

Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Claudio Bucci, attesa la gravità della condotta posta in essere, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in anni 1 (uno) di ritiro della tessera ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 26 maggio 2024. La predetta sanzione, tenuto conto anche della incensuratezza dell'incolpato (non risultando precedenti a suo stesso carico), è stata così determinata :

mesi 1 (uno) per l'art.1 R.d.G., mesi 3 (tre) per la frode sportiva (art. 10 R.d.G.), mesi 6 (sei) per l'illecito sportivo, oltre all'aumento di mesi 2 (due) per l'aggravante di cui all'art. 43 lettera d), per un TOTALE di ANNI UNO DI RITIRO DELLA TESSERA ai sensi dell'art. 29 R.d.G.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 10, 11.1, 29, 43 lett d), 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


BUCCI Claudio, nato omissis e residente omissis, tesserato 2023 con il M.C. "DUCALE A.S.D" con tessera n. 23020382;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 26 maggio 2024.

Depositata il 26 maggio 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Ramona Reverberi;
- Bucci Claudio (elettivamente domiciliato presso l'avv. Ramona Reverberi);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.